



COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.36

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE.**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore dieci e minuti zero nell'ufficio di Segreteria comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa GIUNTA COMUNALE:

Cognome e Nome	Presente
1. BERTA Pierluigi - Sindaco	Sì
2. AVIDANO Giovanni Mirando - Vice Sindaco	Sì
3. MASSANO Domenico - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale Signor MONTI Dott. Alfredo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. BERTA Pierluigi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- preso atto che l'articolo 113 del decreto legislativo numero 50/2016 e s.m.i. recita:

“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e fornitura, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di essi ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno

1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. ”;

- dato atto che questo comune non ha in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche;
- ritenuto pertanto necessario regolamentare:
 - a) le modalità di costituzione del fondo incentivante per le predette funzioni tecniche;
 - b) le modalità per la successiva ripartizione, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori;
- vista la bozza di **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**, composta da sei articoli, proposta dalla Comunità Collinare Unione Valtigione e dintorni della quale questo comune è membro;
- ritenuta la suddetta regolamentazione confacente alle esigenze di questa amministrazione comunale;
- visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**, composto da sei articoli, allegato alla presente deliberazione sub “A” per formarne parte sostanziale ed integrante;
- 2) di abrogare tutte le norme regolamentari comunali eventualmente esistenti in materia, incompatibili con il suddetto regolamento;
- 3) di inserire detto regolamento nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.

Su proposta del sindaco di conferire al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;

LA GIUNTA COMUNALE

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D I C H I A R A

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

* * * * *

COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO
Provincia di Asti

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE**

Premesso:

- che l'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. recita:

“1.Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e fornitura, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di essi ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2."

- che questo comune non ha in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti;
 - che è pertanto necessario regolamentare:
 - a) le modalità di costituzione del fondo incentivante per le predette funzioni tecniche;
 - b) le modalità per la successiva ripartizione, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.
-

Art.1 - Costituzione del fondo

A valere sugli stanziamenti di cui all'art.113, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., vengono destinate a un apposito fondo le risorse finanziarie determinate in misura non superiore al 2 per cento e modulate sull'importo posto a base di gara da destinare:

- a) al Responsabile Unico del Procedimento;
- b) ai dipendenti pubblici che svolgono le funzioni tecniche nonché ai loro collaboratori tecnici esclusivamente per:
 - 1) le attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - 2) la verifica preventiva dei progetti
 - 3) la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando;
 - 4) l'esecuzione dei contratti pubblici;
 - 5) la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - 6) il collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - 7) il collaudatore statico ove necessario;
- c) ai compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza (C.U.C.).

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici, esclusi quelli relativi ad opere di manutenzione ordinaria, nonché i contratti relativi a servizi e forniture purché di importo superiore ad Euro 10.000,00.

La costituzione del fondo per i lavori pubblici viene modulata, per scaglioni, come segue:

- investimenti di importo a base di gara fino alla somma di Euro 100.000,00 – 2,00%
- investimenti di importo a base di gara compreso fra la somma di Euro 100.001,00 ed Euro 500.000,00 – 1,80%
- investimenti di importo a base di gara compreso fra la somma di Euro 500.001,00 e la soglia comunitaria – 1,60%
- investimenti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria – 1,40%

La costituzione del fondo per i servizi e le forniture viene modulata, per scaglioni, come segue:

- investimenti di importo a base di gara compreso fra Euro 10.000,00 ed Euro 100.000,00 – 2,00%
- investimenti di importo a base di gara compreso fra la somma di Euro 100.001,00 e le soglie di cui all'art.35, 1° comma, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. – 1,80%
- investimenti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria – 1,60%

Art.2 – Suddivisione del fondo

Il fondo costituito ai sensi dell'art.1, viene così suddiviso:

- a) l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche;
- b) il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per le eventuali altre finalità di cui all'art.113, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Nel caso di lavori finanziati da risorse derivanti da finanziamenti europei od altri finanziamenti con destinazione vincolata, il fondo di cui all'art.1 è interamente destinato alle finalità di cui alla sopracitata lettera a).

Art.3 – Atto di incarico

L'atto di incarico, redatto dal Segretario Comunale su proposta del Responsabile del Servizio, individua:

- a) l'investimento da effettuare e la relativa spesa da sostenere con riferimento al bilancio dell'Ente;
- b) l'elenco del personale dipendente designato e l'incarico che gli viene attribuito, secondo la suddivisione della tabella di cui all'art.4;
- c) l'eventuale personale dipendente di altro Ente designato e l'incarico che gli viene attribuito, secondo la suddivisione della tabella di cui all'art.4;
- d) l'eventuale personale esterno destinatario di eventuali incarichi da conferire, secondo la suddivisione della tabella di cui all'art.4, con le modalità previste per l'affidamento di incarichi professionali.

Con lo stesso atto sono definiti:

- a) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
- b) i tempi per l'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore;
- c) i tempi entro cui eseguire i collaudi.

Art.4 - Ripartizione del fondo fra i destinatari

La ripartizione fra il R.U.P., il personale addetto alle funzioni tecniche, i relativi collaboratori e l'eventuale personale della C.U.C. viene fissata secondo la seguente tabella:

Al Responsabile Unico del Procedimento	40%		
Ai dipendenti pubblici che svolgono le funzioni tecniche e sottoscrivono documenti nonché i loro collaboratori tecnici anche se non sottoscrittori di documenti per:			
- le attività di programmazione della spesa per investimenti	10%	per le funzioni tecniche	6%
		per i collaboratori	4%
- la verifica preventiva dei progetti	6%	per le funzioni tecniche	4%
		per i collaboratori	2%
- la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando - ovvero - compiti svolti dal personale della Centrale Unica di Committenza	15%	per le funzioni tecniche	10%
		per i collaboratori	5%
- l'esecuzione dei contratti pubblici	10%	per le funzioni tecniche	7%
		per i collaboratori	3%
- la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	12%	per le funzioni tecniche	9%
		per i collaboratori	3%
- il collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità	5%	per le funzioni tecniche	3%
		per i collaboratori	2%
- il collaudatore statico ove necessario	2%	per le funzioni tecniche	2%

Nel caso in cui per qualcuna delle funzioni sopra indicate non vengano designati collaboratori, la percentuale di fondo spetterà per intero all'incaricato della funzione tecnica.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo.

Art.5 – Penalità

Il fondo di cui all'art.2, lett.a), viene decurtato

- in modo proporzionale all'incremento dei costi intervenuto rispetto alla somma indicata all'art.3, lett.a); nell'incremento dei costi non sono computate le varianti ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
- in modo proporzionale all'incremento dei tempi intervenuto rispetto a quelli fissati all'art.3, 2° comma, lett.a), b) e c), del presente Regolamento.

In ogni caso sarà altresì verificato il rispetto del disposto dell'art.31, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con applicazione delle penali che saranno eventualmente comminate da parte dell'organismo di valutazione.

Art.6 – Liquidazione

La liquidazione del fondo viene effettuata, su proposta del Responsabile del Servizio, dal Segretario Comunale al termine dei lavori ovvero ad avvenuto adempimento del contratto.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo del singolo dipendente stesso.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to : BERTA Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : MONTI Dott. Alfredo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 240 Reg. pubbl.

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune, dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi, dal 15/11/2017 al 30/11/2017 compreso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Rocca d'Arazzo, 15/11/2017

IL MESSO COMUNALE
F. to: Campini Luigino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MONTI Dott. Alfredo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data, per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Rocca d'Arazzo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTI Dott. Alfredo

I sottoscritti Responsabili di servizio, visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i, e visto il Regolamento comunale dei controlli interni, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione:

☐ - Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTI Dott. Alfredo

☐ - Sulla regolarità tecnico- amministrativa e tecnica della proposta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Flavia Ivaldi

- sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta
- Sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i
- - Attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art 151 comma 4 del D.L.gs. 18/8/2000 n. 267.
- - Si certifica di aver accertato, ai sensi dell'art.9 , comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO TRIBUTI E COMMERCIO
Sig.ra Ivana Bordino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE O IL FUNZIONARIO
INCARICATO
MONTI Dott. Alfredo